



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- P.O. 5^ - AREA TECNICA 14° SERVIZIO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 20913/2013

Biancavilla, 25 02 2014

Pratica Edile N° 16/2013 Art. 36 D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTA** la richiesta presentata in data 18.10.2013 prot. n. 20913 dai Signori Santangelo Vincenzo nato a Catania il 06.05.1957, C.F. SNT VCN 57E06 C351G e Fiore Agata nata a Biancavilla il 24.03.1962, C.F. FRI GTA 62C64 A841Z entrambi residenti a Biancavilla in Cortile Pappalardo n. 13, nella qualità di proprietari, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85), per aver eseguito in assenza di concessione edilizia i lavori per la variazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare posta a piano terra adibita a civile abitazione, da destinare a garage, sita in questo Comune in Via San Zenone angolo Cortile Galizia, distinta al N.C.E.U. al foglio 40 particelle nn. 1042 e 5205;

- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 25.02.2014, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:

“Vista la presente istanza, introitata al protocollo generale al n. 20913 del 18.10.2013 P.E. n. 16/2013; Vista l'ingiunzione di demolizione n. 67 del 16.08.2012 emessa ai sensi dell'art. 7 Legge 47/85 ss.mm.ii. notificata alla ditta Santangelo Vincenzo e Fiore Agata in data 17.08.2012; Considerato che l'istanza di sanatoria per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, deve essere presentata esclusivamente nel termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione di demolizione indicati nel comma 3° dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; Visto e considerato quanto sopra e per le seguenti motivazioni si esprime parere contrario al rilascio del permesso di costruire in sanatoria in quanto, l'istanza prot.n. 20913 del 18.10.2013, P.E. n. 16/2013, è stata presentata oltre i termini perentori (giorni novanta) indicati nell'ingiunzione di demolizione n. 67 del 16.08.2012, notificata il 17.08.2012 e previsti dal comma 3° dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001”;

- **VISTA** la comunicazione del 14° Servizio della V Area Tecnica prot.n. 4692 del 26.02.2014 notificata in data 28.02.2014, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredati da documenti sul parere espresso;

- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 25.02.2014;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 11 del 02.04.2014 avente oggetto: “Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa periodo 01.04.2014 - 31.08.2014”;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto “Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale”;

- **VISTI** i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene di polizia locale e di tutela delle strade comunali;

- **VISTO** l'art. 36 del D.P.R. 380/2001;

- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;

- **VISTE** le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, 26 maggio 1973, n. 21, 6 maggio 1981, n. 86, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985 n. 37;

- **VISTO** il D.P.R. 380/2001;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA
(ART. 36 D.P.R. 380/01)

ai Signori Santangelo Vincenzo nato a Catania il 06.05.1957, C.F. SNT VCN 57E06 C351G e Fiore Agata nata a Biancavilla il 24.03.1962, C.F. FRI GTA 62C64 A841Z entrambi residenti a Biancavilla in Cortile Pappalardo n. 13, nella qualità di proprietari, per i lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia relativi alla variazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare posta a piano terra adibita a civile abitazione, da destinare a garage, sita in questo Comune in Via San Zenone angolo Cortile Galizia, distinta al N.C.E.U. al foglio 40 particelle nn. 1042 e 5205, per i seguenti motivi che così si relazionano:

“Vista la presente istanza, introitata al protocollo generale al n. 20913 del 18.10.2013 P.E. n. 16/2013; Vista l’ingiunzione di demolizione n. 67 del 16.08.2012 emessa ai sensi dell’art. 7 Legge 47/85 ss.mm.ii. notificata alla ditta Santangelo Vincenzo e Fiore Agata in data 17.08.2012; Considerato che l’istanza di sanatoria per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, deve essere presentata esclusivamente nel termine perentorio di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione indicati nel comma 3° dell’art. 31 D.P.R. 380/2001; Visto e considerato quanto sopra e per le seguenti motivazioni si esprime parere contrario al rilascio del permesso di costruire in sanatoria in quanto, l’istanza prot.n. 20913 del 18.10.2013, P.E. n. 16/2013, è stata presentata oltre i termini perentori (giorni novanta) indicati nell’ingiunzione di demolizione n. 67 del 16.08.2012, notificata il 17.08.2012 e previsti dal comma 3° dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001”;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Ai Signori Santangelo Vincenzo nato a Catania il 06.05.1957 e
Fiore Agata nata a Biancavilla il 24.03.1962
Cortile Pappalardo n. 13
BIANCAVILLA

E trasmesso:



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Al Tecnico rilevatore Geom. Leonardi Sebastiano
Via C. Salnitro n. 10
ADRANO

Al Comando dei VV.UU.
S E D E

All'Ufficio Sanatoria
Geom. Paolo Pinnale
S E D E

Il Responsabile del 14° Servizio P.O. V^ Area Tecnica
Dott. Arch. Grasso Salvatore

Il Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica
Dott. Ing. Placido Mancari